DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA DERIVATA E DI CONTABILITA' PUBBLICA

Art. 20

Fondi per la gestione dell'EFIM

Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Collocamento obbligatorio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Versione in vigore dal 19 novembre 1992, non più in vigore dal 19 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-derivata-e-di-contabilita-440-1992/art-20-fondi-per-la-gestione-dell-efim/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it